

SENATO DELLA REPUBBLICA

AMPLIAMENTO DEGLI ELENCHI DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA COPERTURA OCCASIONALE DI TURNI

Articolo 1

1. L'elenco dei medici esterni all'Amministrazione del Senato della Repubblica, ai quali si fa ricorso occasionalmente per l'effettuazione dei turni presso l'Ambulatorio del Senato, sarà ampliato di 10 nominativi: 5 specialisti in Cardiologia e 5 specialisti in Anestesia e rianimazione.
2. L'elenco degli infermieri esterni all'Amministrazione del Senato della Repubblica, ai quali si fa ricorso occasionalmente per l'effettuazione dei turni presso l'Ambulatorio del Senato, sarà ampliato di 10 nominativi.
3. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 conserveranno anche i nominativi di coloro che attualmente vi sono iscritti.

Articolo 2

1. Alla procedura finalizzata all'ampliamento degli elenchi di cui all'articolo 1 provvederà un'apposita Commissione, nominata con decreto del Presidente del Senato, mediante valutazione dei titoli in possesso di coloro che presentino domanda di partecipazione.
2. La Commissione di cui al comma 1, dopo aver preventivamente stabilito i criteri di valutazione, procederà all'esame dei titoli scientifici e professionali dei candidati.

Articolo 3

1. A pena di esclusione dalla procedura volta all'ampliamento dell'elenco dei medici di cui all'articolo 1, comma 1, i partecipanti dovranno possedere - alla data della richiamata deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2012, n. 132 - i seguenti concomitanti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) età non superiore a 50 anni;
 - d) possesso della laurea in medicina e chirurgia con punteggio non inferiore a 105/110;
 - e) conseguimento della specializzazione in Cardiologia o Anestesia e rianimazione;
 - f) esperienza professionale, debitamente documentata, di almeno cinque anni presso strutture ospedaliere e/o universitarie;

- g) iscrizione ad uno degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri d'Italia.

Articolo 4

1. A pena di esclusione dalla procedura volta all'ampliamento dell'elenco degli infermieri di cui all'articolo 1, comma 2, i partecipanti dovranno possedere - alla data della richiamata deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2012, n. 132 - i seguenti concomitanti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) età non superiore a 40 anni;
- d) possesso del diploma universitario di infermiere conseguito con una votazione non inferiore a 105/110, ovvero uno dei titoli ad esso equipollenti ai sensi di legge, conseguito con una votazione non inferiore a 67/70 come media fra i punteggi delle prove previste per il conseguimento del titolo medesimo;
- e) esperienza professionale, debitamente documentata, di almeno quattro anni in uno dei seguenti settori: rianimazione, unità coronarica, terapia intensiva, servizi di emergenza e/o sala operatoria.

Articolo 5

1. I partecipanti alla selezione di cui all'articolo 2 sono tenuti a indicare nella domanda il recapito presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla selezione stessa e a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del medesimo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento del medesimo, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.

Articolo 6

1. Non potranno essere oggetto di valutazione le domande che non rispetteranno anche soltanto una delle seguenti prescrizioni:

- a) essere consegnate a mano ovvero spedite per posta - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento - al Servizio del Personale del Senato della Repubblica (via della Dogana Vecchia n. 29 - 00186 ROMA) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo articolo 9 (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). Saranno considerate irricevibili le domande recapitate a mezzo posta oltre il ventesimo giorno dal termine predetto (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di eventuali disguidi postali che dovessero comportare lo smarrimento ovvero il ritardo di consegna della domanda.
- b) essere redatte sull'apposito modulo (allegato al presente decreto) o sulla fotocopia del medesimo, a penna ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica e sottoscritte in maniera autografa ed in originale dai partecipanti.

Articolo 7

1. A pena di esclusione dalla procedura di selezione, il possesso dei titoli di cui alla lettera f) dell'articolo 3 e alla lettera e) dell'articolo 4 dovrà essere documentato - con riferimento sia al tipo di esperienza professionale che alla durata di quest'ultima - mediante allegazione alla domanda di partecipazione di attestati rilasciati dalle strutture presso le quali è stata maturata l'esperienza professionale stessa.
2. Oltre ai titoli previsti alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 3 e alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, valuterà anche gli ulteriori titoli - comunque attinenti ai settori di specializzazione indicati alla lettera e) dell'articolo 3 per i medici e alla lettera e) dell'articolo 4 per gli infermieri - che i partecipanti riterranno opportuno allegare in copia alla domanda di partecipazione.

Articolo 8

1. L'Amministrazione del Senato potrà chiedere in qualsiasi momento la presentazione - a pena di esclusione, in caso di inadempienza - dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 9

1. Della procedura di cui all'articolo 2 - alla quale si applica quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale-Serie Generale* del 19 dicembre 2005, n. 294 - si darà avviso mediante pubblicazione del presente decreto nel sito Internet del Senato alla voce "Relazioni con i cittadini".

Articolo 10

1. I dati personali forniti dai richiedenti la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 2 saranno raccolti e conservati presso il Servizio del Personale, ai soli fini della gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati sarà considerato obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura medesima.

Roma, 14 dicembre 2012

Il Presidente: SCHIFANI